Comune di

Cavallino - Treporti

(Città Metropolitana di Venezia)

OPERATIVO

ORDINANZA N. 63 DEL 24/10/2026

Oggetto: 01.11.2026 X^ edizione della manifestazione sportiva “Lagoon Run”

Cod. Proposta 14711

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/

Il Comandante della Polizia Locale

Premesso che domenica 01.11.2026 viene organizzata in località Lio Piccolo dall'Associazione A.S.D. Litorale Runner una corsa podistica non competitiva denominata "Lagoon Run";

Considerato che nelle passate edizioni della manifestazione si è riscontrata la presenza di circa 700 partecipanti.

Considerato inoltre che la località di Lio Piccolo e quindi il percorso dove si snoda la manifestazione, è costituita da una strada molto stretta immersa nelle valli da pesca.

Vista la conferenza dei servizi tenuta il giorno 22.10.2026, nel corso della quale l'Associazione A.S.D. Litorale Runner, nella persona del suo Presidente, ha chiesto, per l'effettuazione della manifestazione, la cui partenza è prevista per le ore 10,00, il divieto di circolazione e sosta dei veicoli dalle ore 8,30 alle ore 13.00, e comunque fino al passaggio dell'ultimo partecipante, del tratto di via Saccagnana compreso tra il civico n. 31 e il civico n. 59, via Del Prà, Piazza del Prà, via Di Lio Piccolo, e via Della Sparesera.

Ritenuto di dover adottare adeguate misure atte ad assicurare lo svolgimento di tale manifestazione e contemporaneamente garantire la sicurezza degli spettatori.

Richiamati gli articoli 6 e 7 del D.lgs.285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada)

Visto l'articolo 107 e 109 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267

ORDINA

Il giorno 01.11.2026 dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e comunque fino al passaggio dell'ultimo partecipante, è imposto il divieto di sosta e di circolazione per tutti i veicoli nelle seguenti località: tratto di via Saccagnana, compreso tra il civico n. 31 e il civico n. 59, via Del Prà, Piazza del Prà, via Di Lio Piccolo e via Della Sparesera.

Da tali divieti di sosta e di circolazione sono esclusi i mezzi della Polizia Locale, delle Forze dell'Ordine, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento, oltre che degli organizzatori della manifestazione e, limitatamente a via Saccagnana, compatibilmente con l'afflusso ed il deflusso dal parcheggio dei partecipanti alla manifestazione, i residenti frontisti, previa autorizzazione del personale di vigilanza preposto presente in loco.

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi dovranno adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal Nuovo codice della strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in particolare:

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/

- sia rispettato il percorso previsto;
- i partecipanti osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, in particolare dall'art. 190 dello stesso e dalle regole di comune prudenza;
- sia osservata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti;
- sia data, a cura degli organizzatori, la massima pubblicità alla presente ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;
- Al termine della manifestazione sportiva dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del Dlgs.285 del 30.04.1992.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Comandante della Polizia Locale

Dott. DARIO TUSSETTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)

Cod. Proposta 14711

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.